

N. 2720

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997

Istituzione della «Fondazione Accademia nazionale
di Santa Cecilia»

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto l'Accademia nazionale di Santa Cecilia trae origine dall'Associazione che si formò a Roma nel 1566, poi ufficialmente costituita da Gregorio XIII nel 1584 con il titolo di «Congregazione dei Musicisti sotto l'invocazione della Beata Vergine e dei Santi Gregorio e Cecilia».

Nel 1624 ebbe dal papa Urbano VIII la licenza dell'insegnamento musicale e nel 1689, e fino al 1794, l'aggregazione divenne obbligatoria per tutti i maestri ed esecutori di musica ecclesiastica.

Nel 1838 fu trasformata in Accademia da Gregorio XVI, ed ebbe il titolo di «pontificia» da Pio IX nel 1847.

Nel 1870, dopo l'unità d'Italia, l'Accademia riformò il proprio statuto e venne regificata, nel 1874 si istituì il Liceo musicale di S. Cecilia, diventato poi Conservatorio statale, e dal 1895 l'Accademia avviò una regolare attività concertistica, con stagioni di musica da camera e di musica sinfonica che si svolgevano nella Sala Accademia appositamente costruita ed inaugurata nel 1885.

Nel 1908 venne inaugurata la nuova sala dell'Augusteo, capace di quasi tremila posti e dove, fino al 1936, si svolsero i concerti sinfonici. Dopo la demolizione dell'Augusteo, l'Accademia attende ancora il nuovo *auditorium* attualmente in costruzione e che si prevede verrà inaugurato nel 1999.

Fin dai primi anni del secolo l'Accademia si è dimostrata particolarmente attiva nella didattica relativamente a tutte le discipline dello spettacolo, fondando la Regia scuola di recitazione (attuale Accademia nazionale d'arte drammatica) e la scuola di cinematografia (attuale Centro sperimentale

di cinematografia), ambedue inizialmente ospitati presso la sede di via Vittoria.

Nel 1939 sono stati istituiti i corsi di perfezionamento musicale, aperti ad allievi italiani e stranieri già diplomati. Oltre a questi corsi, l'Accademia organizza tuttora corsi liberi di specializzazione e seminari di interpretazione.

L'Accademia è retta da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 4419, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1955, n. 1102.

In base allo statuto l'Accademia svolge attività culturale, didattica, scientifica, di ricerca e di promozione della ricerca stessa nel settore della cultura musicale. Raggiunge pertanto i suoi fini e compiti statutari attraverso lo svolgimento di corsi di perfezionamento musicale e seminari d'interpretazione, nonché attraverso la redazione di pubblicazioni scientifiche a carattere musicale e musicologico; cura la catalogazione e l'incremento del proprio patrimonio documentario e museale di pubblica consultazione e fruizione; promuove convegni di argomento musicologico ed etnomusicologico e organizza concorsi internazionali.

Ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, è stata istituita l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per la gestione autonoma dei concerti, ente lirico-sinfonico cui compete l'intera attività concertistica; alle sue dipendenze sono confluiti l'orchestra e il coro stabile.

Infine l'Accademia collabora con tutti gli enti lirici e sinfonici italiani e stranieri, con le maggiori accademie europee musicali e di belle arti ed è iscritta alla Federazione internazionale concorsi musicali. Collabora

anche con gli istituti ed enti culturali italiani soprattutto di interesse musicale ed artistico: in particolare con l'Accademia nazionale dei Lincei, la Società italiana di musicologia, la Fondazione Rossini, la Fondazione Palestrina, l'Istituto di studi verdiani, l'Istituto centrale per il catalogo unico, la Discoteca di Stato, l'Istituto di bibliografia musicale, il Consiglio nazionale delle ricerche.

Attualmente presso l'Accademia esistono i seguenti istituti culturali:

1. Archivio di etnomusicologia. Già denominato Centro nazionale di studi per la musica popolare, raccoglie più di 7000 brani di musica tradizionale europea ed extra-europea, e si configura come uno dei più importanti archivi sonori per le musiche di tradizione orale. In collaborazione con la Discoteca di Stato, si è svolto il progetto (*ex lege* 19 aprile 1990, n. 84) di riconversione, su supporto informatico, del catalogo dei documenti riguardanti le musiche di tradizione orale di tutte le regioni italiane conservate negli archivi di etnomusicologia;

2. Biblioteca. La Sezione Accademica è depositata presso la biblioteca musicale governativa del conservatorio S. Cecilia. Fondi di particolare interesse sono: «Fondo Mario», «Fondo Cencetti», ed inoltre i fondi: «Bellezza», «Molinari», «Bustini», «Previtali», e «Somma». Vi sono raccolti migliaia di manoscritti, alcuni provenienti da una delle maggiori copisterie romane dell'800, e oltre duemila edizioni di musica vocale dei secoli XVIII e XIX;

3. Archivio storico dell'Accademia. Vi si conserva un ingente ed inestimabile patrimonio documentario, riflesso di più di tre secoli di vita dell'istituzione. Dalla metà del Seicento ad oggi l'Archivio conserva infatti la documentazione praticamente completa, tanto amministrativa quanto storica e relativa alla vita associativa, culturale e artistica di una delle più antiche istituzioni musicali;

4) Museo strumentale antico e moderno. Collezione di strumenti musicali antichi

e moderni: in tutto circa 300 esemplari, alcuni dei quali di grande pregio. In fase di studio, catalogazione, informatizzazione e riallestimento museale.

Risulta, pertanto, necessario che la gloriosa Accademia nazionale di Santa Cecilia abbia finalmente quella valenza nazionale ed internazionale che le compete nel campo musicale.

Il presente di legge tende ad unificare in un unico articolato legislativo sia la gestione vera e propria dell'Accademia di Santa Cecilia, attualmente composta da circa settanta musicisti, che quella della gestione autonoma dei concerti di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800.

Inoltre con l'istituzione della Fondazione unica denominata «Accademia nazionale di Santa Cecilia» vi è la possibilità di sviluppare tutto quel settore musicale, oggi fortemente penalizzato e che, invece, necessita di maggiore attenzione anche per la sua valenza economica ed occupazionale.

Gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione e i compiti propri della «Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia».

L'articolo 3 prevede le funzioni di rappresentanza nazionale dei complessi artistici nel campo sinfonico, polifonico e corale.

L'articolo 4 descrive l'attività della Fondazione.

L'articolo 5 si pone come fine la valorizzazione del patrimonio bibliotecario ed audiovisivo che documenta l'attività dell'Accademia nella vita musicale italiana, istituendo una biblioteca ed un archivio musicale di rilievo nazionale partendo dal patrimonio esistente.

L'articolo 6 istituisce il museo degli strumenti musicali antichi e moderni utilizzando anzitutto le esistenti raccolte, che, com'è noto, sono dotate di strumenti di particolare pregio tra i quali si segnala, ad esempio, uno «stradivario» il cui valore ipotetico commerciale oggi supera i tre miliardi.

L'articolo 7 riguarda l'adeguamento della dotazione organica.

L'articolo 8 rimanda, per quello che non è previsto dal presente disegno di legge, al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante norme per la trasformazione degli

enti che operano nel campo musicale in fondazioni di diritto privato.

L'articolo 9 riguarda la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della «Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia»)

1. È riconosciuto alla «Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia» un particolare interesse nazionale nel campo musicale.

2. È istituita la «Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia», di seguito denominata Fondazione, con sede in Roma e con propria personalità giuridica.

Art. 2.

(Compiti)

1. La Fondazione svolge un'attività di promozione e diffusione dell'arte, della cultura e dell'alta formazione musicali. La Fondazione ha il compito della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Rappresentanza)

1. Alla Fondazione ed ai suoi complessi artistici sono assegnate funzioni di rappresentanza nazionale nel campo sinfonico, polifonico e corale.

Art. 4.

(Attività)

1. La Fondazione svolge sistematicamente un'attività didattica che si articola in corsi di perfezionamento di studi musicali.

2. La Fondazione, attraverso il rilevante patrimonio bibliografico e audiovisivo in possesso, promuove e sviluppa ogni forma di divulgazione e di ricerca scientifica nel campo musicologico, in particolare la pubblicazione di testi e riviste di studi di storia ed estetica musicale.

Art. 5.

(Biblioteca e archivio musicale)

1. La Fondazione istituisce una biblioteca ed un archivio musicale di rilievo nazionale, in cui confluisce il proprio patrimonio.

Art. 6.

(Museo degli strumenti musicali)

1. La Fondazione, anche in collegamento con istituzioni esistenti, è autorizzata a istituire, utilizzando in primo luogo le proprie raccolte, un museo degli strumenti musicali antichi e moderni.

Art. 7.

(Pianta organica)

1. Gli organi competenti della Fondazione adottano le necessarie determinazioni al fine di adeguare la pianta organica alle nuove funzioni attribuite all'ente stesso dalla presente legge.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede integrando le disponibilità finanziarie di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, uno stanziamento di lire 4 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997-1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

